



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1, lettera d) Emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga, lettera e) impatto acustico per lo stabilimento adibito alla “Produzione di bevande alcoliche”. Ditta “SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.” con sede legale sulla in Località Limiti snc – 85021 Avigliano (PZ) e sede operativa in Località Limiti snc – 85021 Avigliano (PZ).
Rif. pratica n° 01914390768-26032016-1218

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con D.C.P. n. 2 del 16/02/2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente n. 1 del 27/10/2014;
- il Decreto Presidenziale n. 39 del 7.7.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigere l'Ufficio Ambiente;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 152/2006, in particolare:

Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, ed in particolare:

-l'art. 124, comma 1, che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

-l'art. 124, comma 7, che assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche;

-l'art.101, comma 7 e il DPR n. 227 del 19/10/2011 che stabilisco i criteri ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche, dei reflui derivanti dalla struttura, prima della loro immissione nel sistema di depurazione;

- l'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque 4 febbraio 1977;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3 del 17/01/1994 “Piano di risanamento delle acque e tutela uso e risanamento delle risorse idriche” e Regolamento attuativo di cui all'art. 4, approvato con D.C.R. n. 1235 del 08/02/1994;

- il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 3/94, approvato con D.C.R. n. 1235 del 08/02/94;
- il D.Lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*;
- il D.P.R. 59/13 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- L.R. 49/15 concernente le *“Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.”*;
- il D.P.C.M. 08/05/2015 *“Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA”*;
- L. n.447/1995 *“Legge Quadro sull'inquinamento acustico”*.
- D.P.C.M. 01/03/1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi e nell'ambiente esterno”*.
- D.P.C.M. 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*.
- la D.G.R. Basilicata n.689 del 22/06/2016 e s.m.i. *“Approvazione linee guida regionali in materia di autorizzazione unica ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”*;
- la DGR n. 492/2019 *“Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R. 689/2016”*;
- D.Lgs. n. 152/06 Parte V (mod. D.Lgs. 183/2017) Allegato IV alla Parte II Art. 272 comma 2 - *Impianti ed attività in deroga*

CONSIDERATO

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente: *“la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale”*;
- l'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 definisce soggetti competenti in materia ambientale: *“le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale”*;

PRESO ATTO che:

- In data 29/03/2016 con istanza acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/03/2016 n. **13355**, la ditta “SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C. ” ubicata in Località Limiti snc Avigliano (PZ) e con sede legale in Località Limiti snc Avigliano (PZ) ha presentato la “domanda di Autorizzazione Unica Ambientale - attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 DPR 59/2013 cc) “Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno”.

La Ditta ha trasmesso:

- Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Relazione tecnica contenente la descrizione dettagliata del ciclo produttivo, anche graficamente schematizzato in un diagramma di flusso Planimetria dello stabilimento con lay-out ed apposita legenda di attrezzature. Macchinari.
- Impianti, completa di rappresentazione grafica della canalizzazione delle sostanze inquinanti al/i condotto.
- Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale.
- Procura speciale.
- In data 31/05/2016 al protocollo dell'Ente n. **22316**, la ditta “**SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.**” ubicata in Località Limiti snc Avigliano (PZ) e con sede legale in Località Limiti snc Avigliano (PZ) ha rettificato la richiesta di “adesione all'autorizzazione di carattere generale (attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)” comunicando che:“Rispetto a quanto riportato nelle re-

lazione tecnica inviata tramite il SUAP di Avigliano in data 26/03/2016 con codice pratica 1914390768-26032016, in seguito a modifiche impiantistiche che comportano ad oggi, una sostanziale diminuzione dei volumi produttivi, con la presente la scrivente comunica i nuovi dati inerenti la produttività ed i quantitativi di materia prima che si prevede utilizzare. In considerazione di quanto espresso, l'attività è da intendersi classificabile come ATT.ALL.IV PARTE II ART. 272 COMMA 1; LAVORAZIONE ALIMENTARE NON SUPERIORE AI 350Kg/g e NON COMMA 2 come in precedenza comunicato”.

- In data 12/05/2018 con istanza acquisita al protocollo dell'Ente in data 12/05/2018 n. **45931**, la ditta “**SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.**” ubicata in Località Limiti snc Avigliano (PZ) e con sede legale in Località Limiti snc Avigliano (PZ) ha presentato una richiesta di proroga di 45 giorni per consentire l'acquisizione della documentazione richiesta (SUAP. Prot. 0006054 del 29/03/2016).
- In data 25/06/2018 la Provincia di Potenza con nota n. 17883, ha richiesto alla ditta “**SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.**” di chiarire alcuni aspetti relativi alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
- In data 11/10/2018 la Provincia di Potenza con nota n. **32081**, ha richiesto alla ditta “**SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.**” di integrare la documentazione trasmessa.
- In data 06/04/2020 con istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n. **10153**, la ditta “**SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.**” ubicata in Località Limiti snc Avigliano (PZ) e con sede legale in Località Limiti snc Avigliano (PZ) ha inoltrato le integrazioni.
- In data 25/06/2020 la Provincia di Potenza con nota n. **17883**, ha richiesto alla ditta “**SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.**” di integrare la documentazione risultata incompleta e precedentemente trasmessa.
- In data 14/07/2020 con istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n. **19913**, Il Comune di Avigliano - SETTORE 3° Pianificazione, gestione e tutela del territorio- ha inoltrato il nulla osta relativo all'impatto acustico con le seguenti prescrizioni:
 - *devono essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, art. 6, comma 1, validi per i comuni sprovvisti di Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) secondo cui il valore limite assoluto di zona fissato dalla normativa è $Leq=70,0\text{ dB(A)}$ per il periodo di riferimento diurno;*
 - *gli impianti e le apparecchiature a servizio dell'attività non possono essere modificate;*
 - *qualora si rendesse necessario la modifica e/o la sostituzione di qualsiasi componente menzionato nella relazione è indispensabile procedere ad una nuova valutazione dell'impatto acustico;*
 - *nel caso di superamento dei limiti previsti la Ditta deve intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori a valle dei quali procedere a un nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia;*
 - *le emissioni sonore non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica;*
 - *devono essere previsti idonei DPI a protezione dei lavoratori.*
- In data 31/07/2020 la Provincia di Potenza con nota n. **21920**, ha richiesto alla ditta “**SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.**” di chiarire le modalità attraverso le quali avviene l'immissione degli scarichi provenienti dall'attività di “Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno”, nel sistema depurativo (vasca Imhoff e rete disperdente) della Ditta “CIME di Coviello Donatina & C.”.
- In data 17/08/2020 con istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n. **23336**, la ditta “**SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.**” ha inoltrato le integrazioni relative agli scarichi dichiarando che:
 - *l'immissione degli scarichi nella fossa Imhoff avviene attraverso unica rete fognaria che dal fabbricato arriva al pozzetto di ingresso all'impianto;*
 - *le acque reflue prodotte dalla CIME sas, derivano esclusivamente (come peraltro già asserito in fase di rilascio AUA), dai servizi igienici e servizi deposito (lavaggio pavimenti e non mezzi);*
 - *le acque della SEMPREFREDDO sas derivano anche queste dai servizi igienici del piano concesso in comodato d'uso nonché dalle operazioni di lavaggio di pavimenti, bottiglie ed impianti;*
 - *non vi sono assolutamente scarichi di acque di processo e pertanto, non vi è la presenza di sostanze che possano rendere inefficace il sistema depurativo adottato.*

- In data 26/02/2021 con istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n. **6859**, la ditta “SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.” ha inoltrato ulteriori integrazioni relative agli scarichi dichiarando che:
 - l'attività di “Produzione di bevande alcoliche” esercitata dalla SEMPRES FREDDO S.A.S. di SAMELA SONIA & C. partita IVA 01914390768, nella sede operativa in Via C.da Limiti Sant'Angelo di Avigliano (PZ) rientra nelle attività classificate nella **Tabella 2: Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche allegata al D.P.R. 227/2011 al § 22** ;
 - in virtù di detta classificazione, le acque utilizzate nel processo di “risciacquo” bottiglie per le bevande alcoliche, sono classificabili come “assimilate alle acque reflue domestiche” in quanto, non vengono in alcun modo utilizzati detergenti e/o solventi durante detta operazione e pertanto gli scarichi non contengono sostanze pericolose anche perché, trattasi di bottiglie “vuoto a perdere” e non “vuoto a rendere”.
 - Si dichiara inoltre che, per la tipologia di processo produttivo riportato in premessa, sono rispettati i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche in quanto, i parametri analitici rientrano nel **D.P.R. 227/2011 Allegato A tabella 1**:
 - Vi è da considerare che per la tipologia di attività della SEMPRES FREDDO S.A.S. di SAMELA SONIA & C. partita IVA 01914390768, le eventuali variazioni della portata degli scarichi (mediamente da 9 a 12 mc/anno per gli attuali volumi produttivi) all'interno della vasca Imhoff autorizzata, non inficiano in alcun modo l'efficacia del trattamento stesso. Infatti, i valori attesi per lo scarico in oggetto, rientrano nei valori previsti dal D. Lgs.152/2006 come da tabella seguente.

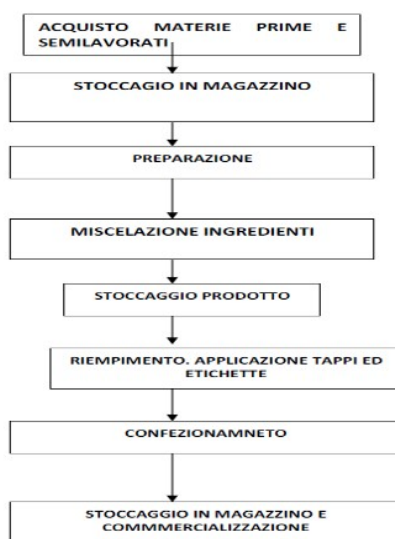
Sostanze	Valore medio	Valore limite (Lg. 152/06)
pH	7.16	5.5 - 9.5
Solidi sospesi totali (mg/l):	13	≤ 80
BOD5 (mg/l):	8	≤ 40
COD (mg/l):	35	≤ 160
Fosforo totale (mg/l):	1.5	≤ 10
Azoto ammoniacale (come NH ₄) (mg/l):	0.12	≤ 15
Azoto nitroso (come N) (mg/l):	0.02	≤ 0.6
Azoto nitrico (come N) (mg/l):	1.8	≤ 20
Grassi e olii (mg/l):	0.1	≤ 20
Tensioattivi (mg/l):	0.3	≤ 2

- Per quanto espresso, si può confermare, **ad oggi**, per l'attività di Produzione di bevande alcoliche” esercitata dalla SEMPRES FREDDO S.A.S. di SAMELA SONIA & C. partita IVA 01914390768, nella sede operativa in Via C.da Limiti Sant'Angelo di Avigliano (PZ), la compatibilità degli scarichi prodotti con il sistema depurativo (vasca Imhoff e rete disperdente) della Ditta “CIME Sas” nonché che le stesse, sono classificabili come “assimilate alle acque reflue domestiche”.

RICHIAMATI i contenuti della relazione istruttoria (6884 del 26/02/2021) di seguito sintetizzati:

- Lo stabilimento è situato nel Comune di Avigliano (PZ), in Località Limiti snc – 85021 Avigliano (PZ) al Foglio 59 particella 703 sub 8 .
- Lo stabilimento, è adibito allo svolgimento dell'attività di “Produzione di bevande alcoliche”. L'attività si caratterizza per essere non continuativa(Maggio-Luglio), per 6 ore/giorno, per 24 giorni/anno per 3 mesi/anno 4 giorni/settimana. Sono impiegati un numero pari a 2 addetti.
- La Ditta “SEMPRES FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.” dichiara che:
 - L'intero fabbricato ove ha sede operativa la SEMPRES FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C. risulta essere di proprietà della Ditta Cime sas di Coniello D. & C. con la quale risulta in essere un regolare contratto di comodato d'uso gratuito registrato il 07/07/2016; il fabbricato è servito da una rete fognaria allacciata alla vasca Imhoff regolarmente autorizzata con AUA n. 451/2017 del 05/01/2017.
- Per quanto riguarda il ciclo produttivo, la Ditta la “SEMPRES FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.” dichiara che:
 - I pallets di bottiglie, giunti in azienda, sono movimentati dagli addetti tramite carrelli elevatori e disposti manualmente, sulla rulliera della linea di alimentazione delle bottiglie posta all'ingresso riempitrice monoblocco.
 - le bottiglie tramite nastro trasportatore vengono poste all'ingresso della SOFFLATRICE-SCLACQUATRICE configurata con utilizzo di acqua di rete a perdere.
 - Lo spruzzo dell'acqua di risciacquo e/o della soluzione sanificante avviene solo in presenza della bottiglia, grazie ad un micro-interruttore a contatto.
 - La bottiglia risciacquata, dopo nuovo capovolgimento, viene sospinta attraverso una vite senza fine, alla riempitrice protetta sui lati da schermi di plastica trasparente.
 - In uscita dalla macchina di riempimento, le bottiglie piene di liquore sono distanziate tra loro grazie ad una vite senza fine ed inviate alla tappatrice. Tutta la macchina è protetta da schermi di plastica trasparente, fissi o muniti di dispositivi di interblocco.

- In uscita della riempitrice, le bottiglie vengono tappate con utilizzo di tappi a vite. La macchina è inserita all'uscita della Riempitrice Monoblocco. Le bottiglie tappate sono quindi inviate alla incapsulatrice che ha funzione di coprirne il collo con una capsula che può essere di stagnola, plastica o altro.
- Segue la macchina etichettatrice che ha la funzione di incollare le etichette sulle bottiglie. Tra queste due macchine è prevista una zona che funziona da polmone di accumulo delle bottiglie. Ciò è necessario in quanto l'etichettatrice necessita spesso di essere fermata, regolata e riavviata per il fatto che le etichette più facilmente si inceppano nell'alimentatore; il polmone consente quindi di non fermare la linea a monte della etichettatrice in caso di un suo fermo temporaneo.
- A questo punto le bottiglie sono pronte e devono essere inscatolate, in genere in confezioni da 2, 4 o 6 bottiglie.
- Le scatole di cartone arrivano dallo scatolificio già stampate. Esse sono piegate e disposte in pile che vengono prelevate ed aperte manualmente dall'operatore prima dell'inscatolamento.
- E' previsto inoltre l'inserimento manuale nelle scatole dei cosiddetti alveari (setti di cartone posti a separazione delle bottiglie, con lo scopo di proteggerle dagli urti reciproci dopo che saranno state inserite nelle scatole).



- Come si evince dalle tabelle riportate nel seguito, estratte dalla relazione tecnica allegata all'istanza redatta ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. n. 59/2013, l'attività suddetta rientra nelle categorie di cui al D.Lgs. n. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, lettera:
 - CC) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno
- Dalla relazione tecnica semplificata si evince che le materie prime impiegate risulano:

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
A) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 365 t/anno, comprensive delle operazioni di estrazione di olio vegetale, grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale con utilizzo di solventi inferiore a 10 t/anno.					
☐ 1. Carni, grassi animali*	NO	0	0	0	0
☐ 2. Semi oleosi e cereali vari*	NO	0	0	0	0
☐ 3. Solventi per oli* (**)	NO	0	0	0	0
☒ 4. Prodotti vari di origine vegetale e animale*	SI	0	49280	0	0
Quantità totale annua di materie prime* kg 342					
Produzione effettiva prodotto finito x 3 h/giorno a 134 btg/h = 134 btg da 500 ml, corrispondenti a 60,62 Kg di prodotto finito (densità 1,1054 Kg/l) giornalmente prodotti					
Ore Produttività (valori medi giornalieri):					
• 3 ore pulizia iniziale e finale impianti					
• 2 ore produzione semilavorato da materie prime					
• 3 ore imbottigliamento prodotto a 134 bottiglie/ora					
Quantità totale annua di solvente** NON UTILIZZATO					
B) Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile , con produzione non superiore a 365 t/anno.					
ATTIVITA' NON PRESENTE					
☐ 1. Semi oleosi e cereali vari	☐ SI ☐ NO	////	////	////	////
☐ 2. Foraggi (esempio erba medica)	☐ SI ☐ NO	////	////	////	////

- Produzione annua

Produzione	Quantità in kg/anno*	
	Attuale	Prevista
	0	8729,28

- Dalla tabella allegata alla relazione tecnica semplificata è possibile verificare le seguenti fasi lavorative, le emissioni e i sistemi di abbattimento ad esse associate.

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (*)
A) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 365 t/anno, comprensive delle operazioni di estrazione di olio vegetale, grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale con utilizzo di solventi inferiore a 10 t/anno.					
■ A.1 Scarico, carico, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime e/o dei prodotti finiti	NO	E n.a.	SI	Cisterna prodotto ed imbottigliatrice	NO nessuna emissione presente trattandosi di prodotto allo stato liquido ed a temperatura ambiente
□ A.2 Frantumazione, macinazione	NO	E n.a.	NO	fase non presente	NO
□ A.3 Trattamenti termici con temperatura superiore ai 100 °C di prodotti vari di origine animale e vegetale	NO	E n.a.	NO	fase non presente	NO
□ A.4 Pulitura di semi oleosi e cereali vari	NO	E n.a.	NO	fase non presente	NO

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (*)
■ A.5 Essiccazione, condizionamento e lavorazione di semi oleosi, cereali e farine ed altri prodotti di origine vegetale	NO	E n.a.	SI	Cisterna prodotto nella fase di miscelazione e stoccaggio	NO nessuna emissione presente trattandosi di prodotto allo stato liquido ed a temperatura di massimo 26°C
□ A.6 Estrazione di oli con solventi	NO	E n.a.	NO	fase non presente	NO
□ A.7 Processi di raffinazione e depurazione dell'olio grezzo (depurazione, raffinazione, sedimentazione, filtrazione, eliminazione della mucillagine, centrifugazione)	NO	E n.a.	NO	fase non presente	NO
□ A.8 Friggitura	NO	E n.a.	NO	fase non presente	NO
■ A.9 Movimentazione/trasporto pneumatico dei prodotti finiti	NO	E n.a.	SI	Cisterna prodotto ed imbottigliatrice	NO nessuna emissione presente trattandosi di prodotto allo stato liquido ed a temperatura ambiente
■ A.10 Confezionamento	NO	E n.a.	SI	imbottigliatrice	NO nessuna emissione presente trattandosi di prodotto allo stato liquido ed a temperatura ambiente

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (*)
■ A.11 Stoccaggio dei prodotti finiti	NO	E n.a.	SI	operazione manuale	NO nessuna emissione presente trattandosi di prodotto allo stato liquido imbottigliato e conservato in confezioni di cartone ondulado

- Dalla relazione tecnica allegata all'istanza, la Ditta "SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C." dichiara l'assenza di punti di emissione:
- Nella relazione tecnica semplificata, allegata all'istanza, la Ditta "SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C." ha dichiarato che risultano assenti le seguenti fasi lavorative:
 - Fase lavorativa A.2) Frantumazione, macinazione.
 - Fase lavorativa A.3) Trattamenti termici con temperatura superiore ai 100 °C di prodotti vari di origine animale e vegetale.
 - Fase lavorativa A.4) Pulitura di semi oleosi e cereali vari.
 - Fase lavorativa A.6) Estrazione di oli con solventi.
 - Fase lavorativa A.7) Processi di raffinazione e depurazione dell'olio grezzo (depurazione, raffinazione, sedimentazione, filtrazione, eliminazione della mucillagine, centrifugazione)
 - Fase lavorativa A.8) Friggitura.
- Dalla documentazione allegata all'istanza, la Ditta "SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C." ha dichiarato che:
 - L'intero fabbricato ove ha sede operativa la SEMPRES FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C. risulta

essere di proprietà della Ditta Cime sas di Coviello D. & C. con la quale risulta in essere un regolare contratto di comodato d'uso gratuito registrato il 07/07/2016; il fabbricato è servito da una rete fognaria allacciata alla vasca Imhoff regolarmente autorizzata con AUA n. 451/2017 del 05/01/2017

- *Si dichiara inoltre che, per la tipologia di processo produttivo riportato in premessa, sono rispettati i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche in quanto, i parametri analitici rientrano nel D.P.R. 227/2011 Allegato A tabella 1:*
- *Per quanto espresso, si può confermare, ad oggi, per l'attività di Produzione di bevande alcoliche" esercitata dalla SEMPRE FREDDO S.A.S. di SAMELA SONIA & C. partita IVA 01914390768, nella sede operativa in Via C.da Limiti Sant'Angelo di Avigliano (PZ), la compatibilità degli scarichi prodotti con il sistema depurativo (vasca Imhoff e rete disperdente) della Ditta "CIME Sas" nonché che le stesse, sono classificabili come "assimilate alle acque reflue domestiche".*
- La Ditta "**SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.**" ha trasmesso una relazione di impatto acustico i cui risultati sono stati ottenuti applicando il metodo assoluto di confronto. Il metodo assoluto si basa sul confronto del livello del rumore ambientale, "previsto", con il valore del livello limite assoluto di zona (in conformità a quanto previsto dall'art.6 comma 1-a della legge 26.10.1995 e dal D.P.C.M. 14.11.1997).
- Per il Comune di AVIGLIANO in assenza di un piano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", i valori assoluti di immissione devono essere confrontati con i limiti di accettabilità della tabella di cui art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- Dall'analisi dei dati rilevati e simulati, e dall'applicazione del metodo assoluto sopra richiamato, si evince che il valore del livello di pressione sonora stimato ed immesso nell'ambiente esterno dai generatori è inferiore al valore limite fissato dalla normativa $Leq = 70.0 \text{ dB(A)}$ per il periodo di riferimento diurno, pertanto la rumorosità ambientale prevista rientra nei limiti massimi consentiti dalla legislazione vigente.
- Dalla relazione allegata all'istanza, non si evince la presenza di alcun impianto termico associato al ciclo produttivo.

CONSIDERATO che:

- dagli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RITENUTO di:

dover adottare l'autorizzazione unica ambientale in favore della Ditta "**SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.**" in sostituzione del seguente titolo abilitativo di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:

- lettera d): "*autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*";
- lettera e): "*comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*";
- stralciare la richiesta di far confluire nell'AUA anche l'autorizzazione agli scarichi in quanto la titolarità di detta autorizzazione è in capo ad altro soggetto giuridico (Cime sas di Coviello D. & C.), con cui il richiedente ha uno specifico contratto di comodato d'uso gratuito, registrato il 07/07/2016, per far convergere i propri reflui (servizi igienici del piano concesso in comodato d'uso nonché dalle operazioni di lavaggio di pavimenti, bottiglie ed impianti) nell'impianto di depurazione di proprietà di quest'ultimo;

DATO ATTO che.

- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita principalmente al titolo di cui al precedente punto;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con delibera del consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

Ai sensi:

dell'art. 3 comma 1 e dell'art.4 commi 5 e 7 del DPR 59/2013;
dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i;

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato;

ADOTTA

L' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

in favore della Ditta **“SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.”** con sede legale in Località Limiti snc – 85021 Avigliano (PZ) e sede operativa ubicata in Località Limiti snc – 85021 Avigliano (PZ).

in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:

- lettera d): *“autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;”*;
- lettera e): *“comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”*;

con l'obbligo di gestire l'impianto:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni, rumore),
- in conformità alle prescrizioni di seguito riportate:

Emissioni in atmosfera

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. La ditta, per l'esercizio dell'attività, si deve attenere a tutte le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico (**Allegato 1** al presente provvedimento) di cui al D.P.R. n. 59/2013, Allegato I, **lettera CC) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno.** *(si precisa che l'Autorità competente richiamata nei paragrafi “Messa in esercizio e a regime” e “Modalità e controllo delle emissioni” del suddetto allegato tecnico è la Provincia di Potenza);*
2. Qualora produzione sia inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

Inquinamento acustico

3. Devono essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, art. 6, comma 1, validi per i comuni sprovvisti di Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) secondo cui il valore limite assoluto di zona fissato dalla normativa è $Leq=70,0$ dB(A) per il periodo di riferimento diurno.
4. Gli impianti e le apparecchiature a servizio dell'attività non possono essere modificate.
5. Qualora si rendesse necessario la modifica e/o la sostituzione di qualsiasi componente menzionato nella relazione è indispensabile procedere ad una nuova valutazione dell'impatto acustico.
6. Nel caso di superamento dei limiti previsti la Ditta deve intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori a valle dei quali procedere a un nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia;
7. La Società, attraverso un tecnico competente, deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi sia al confine aziendale sia in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili con periodicità quadriennale (e comunque ogni volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche) e trasmettere i risultati al Comune di Avigliano in quanto Ente competente ai sensi della L. n. 447/95 e s.m.i., all'A.R.P.A.B. ed all'A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana.
8. All'avvio delle attività, in condizioni di pieno regime, la Società deve provvedere a trasmettere i risultati delle misurazioni fonometriche dell'impianto e la relativa valutazione.
9. Le emissioni sonore non devono arrecare disturbo alla quiete pubblica.
10. Devono essere previsti idonei DPI a protezione dei lavoratori.

PRECISA CHE

- a) la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha validità di anni quindici, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore.
- b) l'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013; se l'istanza di rinnovo è presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;
- c) è demandata al competente Ufficio Comunale di Avigliano la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- d) le valutazioni effettuate dall'Ufficio sono relative alla sola compatibilità delle emissioni in atmosfera dal punto di vista dell'inquinamento e dell'impatto ambientale e pertanto non sostituiscono in alcun modo ogni altro parere, nulla-osta o autorizzazione necessaria alla effettiva realizzazione ed esercizio delle attività (idraulica, geologica, paesaggistica, urbanistica, edilizia, sicurezza, ecc.), né tali valutazioni riguardano la stabilità complessiva dell'area - che restano di competenza di altri Enti/Amministrazioni;
- e) la presente autorizzazione si riferisce alle attività di esercizio dello stabilimento (**Planimetria allegata**), così come descritte nel presente atto e non all'esecuzione delle opere;
- f) la Ditta deve comunicare ogni eventuale modifica gestionale o strutturale all'impianto nel suo complesso che sarà valutata da questo Ufficio;
- g) ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo stesso decreto, quest'Ufficio provvederà a seconda dell'infrazione:
- alla *diffida*, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - alla *diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato*, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
 - alla *revoca dell'autorizzazione* in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- h) questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o sulla base di valutazioni tecniche relative alle risultanze dei controlli;
- i) **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, sarà trasmesso telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo alla **Ditta "SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C. "** con sede legale in Località Limiti snc – 85021 Avigliano (PZ) ed ubicata in Località Limiti snc – 85021 Avigliano (PZ), nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- j) il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**
- k) il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, è invitato a verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;
- l) **il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia di Potenza, al Comune di Avigliano [per gli adempimenti ed i controlli di competenza, in particolare quelli di cui alla lettera o) e p) del presente atto], alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale [per gli adempimenti ed i controlli di competenza] e alla ditta "SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.";**
- m) tutte le comunicazioni e la documentazione inerenti agli adempimenti prescrittivi dell'autorizzazione devono essere trasmesse a quest'Ufficio esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.provinciapotenza.it;

- n)** la Provincia di Potenza si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- o)** per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- p)** per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Avigliano (PZ) (indirizzo PEC: suap.pz@cert.camcom.it), al fine di notificarlo agli interessati;
- di trasmettere copia del presente provvedimento (prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”) al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione:

- in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

- in l'Albo on-line del sito web istituzionale della Provincia Potenza ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009;

Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza, dello stesso.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia l'inesistenza di conflitti di interesse, in quanto non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento, cui il presente provvedimento fa riferimento.

Il Dirigente
ing. A. Santoro

[firma digitale apposta nei termini di legge]

Planimetria – Ditta SEMPRE FREDDO S.A.S. DI SAMELA SONIA & C.



Allegato 1

Attività in deroga – *D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II CC) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno*

cc)

Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II

Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di applicazione

Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno.

Se l'attività è svolta con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg si è nel campo di applicazione delle attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (d.l.gs 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera x).

Il presente allegato verrà suddiviso in due sezioni, relative rispettivamente a:

A) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno

B) Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole [*], con produzione non superiore a 1000 kg/giorno.

A conclusione dell'allegato vi è il paragrafo "Prescrizioni e considerazioni a carattere generale", valido per entrambe le sezioni dell'allegato.

[*] È definito imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 del Codice Civile, chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività legate alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

A) LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno

Qualora vengano svolte attività di trasformazione e conservazione della carne e/o del pesce, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno";
- "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno";
- "Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno".

Fasi lavorative

A.1 Scarico, carico, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime e/o dei prodotti finiti

A.2 Frantumazione, macinazione

A.3 Trattamenti termici con temperatura superiore ai 100 °C di prodotti vari di origine animale e vegetale

A.4 Pulitura di semi oleosi e cereali vari

A.5 Essiccazione, condizionamento e lavorazione di semi oleosi, cereali e farine ed altri prodotti di origine vegetale

A.6 Estrazione di oli con solventi

A.7 Processi di raffinazione e depurazione dell'olio grezzo (depurazione, raffinazione, sedimentazione, filtrazione, eliminazione della mucillagine, centrifugazione)

A.8 Friggitura

A.9 Movimentazione/trasporto pneumatico dei prodotti finiti

A.10 Confezionamento

A.11 Stoccaggio dei prodotti finiti

Materie prime

1. carni, grassi animali
2. semi oleosi e cereali vari
3. solventi per oli
4. prodotti vari di origine vegetale e animale

Concorrono al limite di 1000 kg/giorno tutte le materie prime indicate ed al limite di 25 kg/giorno solo le materie prime di cui al punto 3.

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia abbattimento	impianto	di	Note
A.1, A.2, A.4, A.5, A.9	Polveri	10 mg/Nm ³	D.MF.01			1
			D.MF.02			
A.3, A.4, A.5, A.6, A.8	COV	50 mg/Nm ³	AC.RE.01	AC.RE.02		1
			ACRI.01	PC.C.01		
			AU.SV.01	PC.T.02		
			PC.T.01			
A.8	Nebbie oleose	5 mg/Nm ³	DC.CF.01	PC.C.01		1
			DC.PE.01	DC.PE.02		
			PC.T.01	PC.T.02		

Note

1. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA DC.CF.01	IMPIANTO A COALESCENZA
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA DC.PE.02	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (nebbie oleose e COV altobollienti)
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA

Soglia massima

Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

B) ATTIVITÀ DI ESSICCAZIONE DI MATERIALI VEGETALI PRESSO AZIENDE AGRICOLE [*], CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno

[*] È definito imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 del Codice Civile, chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività connesse alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Nel caso l'attività sia svolta presso l'azienda agricola con "impianti mobili", gli impianti dovranno rispettare esclusivamente le prescrizioni minimali indicate al paragrafo considerazioni particolari/note, l'autorizzazione dovrà essere comunque richiesta dal gestore del sito (impresa agricola).

Fasi lavorative

B.1 Ricevimento/ stoccaggio

B.2 Trasporto delle materie prime

B.2.1 pneumatico

B.2.2 meccanico

B.3 Eventuale pulitura

B.4 Essiccazione:

B.4.1 di cereali/semi oleosi

B.4.2 di foraggio

B.5 Stoccaggio, eventuale condizionamento, movimentazione, trasporto pneumatico/meccanico dei prodotti finiti ed eventuale confezionamento.

Materie prime

1. semi oleosi e cereali vari
2. foraggi (esempio erba medica)

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5	Polveri	20 mg/Nm ³	D.MM.01 D.MM.02 D.MF.01 D.MF.02	1,2, 3,4

Note:

1 Il sistema di abbattimento delle polveri per la fase di trasporto pneumatico dovrà essere scelto tenuto conto dell'umidità delle materie prime in ingresso;

2 Prescrizioni tecnico/gestionali per gli impianti mobili:

2.1. l'impianto di essiccazione dovrà essere dotato contatore non azzerabile con registratore grafico di eventi;

2.2. per la minimizzazione dei fenomeni di molestia olfattiva, il gestore dovrà adottare almeno una delle indicazioni sotto riportate:

i. il luogo di effettuazione delle operazioni di essiccazione dovrà essere delimitato attraverso un sistema di piantumazione, fasce tampone o sistemi equivalenti adatti a fornire una barriera verso l'esterno alle polveri che si

possono generare nell'attività, tenuto conto della direzione predominante dei venti ai fini del miglioramento della dispersione delle emissioni;

ii. l'impianto dovrà essere posizionato ad una distanza minima di 500 m dalla abitazione più vicina, qualora l'attività sia svolta all'esterno (in campo);

iii. predisposizione di idonea compartimentazione dell'area di lavoro (barriere mobili).

3 L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

3.1 Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

3.2 Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

3.3 Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.

4 Per quanto concerne gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà acquisire dal proprietario dell'impianto una dichiarazione di conformità dei sistemi di abbattimento presenti alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.

Schede impianti di abbattimento

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti:

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO (clonorc c. multiclone)
SCHEDA D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO (camera di calma)

Soglia massima

Qualora l'attività sia svolta con impianti fissi o mobili con produzione inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Per i soli impianti mobili l'impresa agricola NON dovrà comunicare la messa in esercizio dell'impianto.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e *dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.*

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del *D.Lgs. 152/2006* e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

5.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

5.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;

-
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Autorità competente di cui alla lettera o)

dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;

9.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.

11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal *D.Lgs. 152/2006* o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, espressa in m³/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;

- Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m³ riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;

- Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Materie prime

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate

Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità anno prevista.

Quantità di solvente in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità delle sole materie prime con asterisco.

Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con doppio asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
A) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 365 t/anno, comprensive delle operazioni di estrazione di olio vegetale, grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale con utilizzo di solventi inferiore a 10 t/anno.					
☐ 1. Carni, grassi animali*	☐ SÌ ☐ NO				
☐ 2. Semi oleosi e cereali vari [*]	☐ SÌ ☐ NO				
☐ 3. Solventi per oli [**] [**]	☐ SÌ ☐ NO				
☐ 4. Prodotti vari di origine vegetale e animale*	☐ SÌ ☐ NO				
Quantità totale annua di materie prime [*] kg					
Quantità totale annua di solvente [**] kg					
B) Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, con produzione non superiore a 365 t/anno.					

001

☐ 1. Semi oleosi e cereali vari	☐ SI ☐ NO			////	////
☐ 2. Foraggi (esempio erba medica)	☐ SI ☐ NO			////	////

[*] Concorrono al limite di 1000 kg/giorno della sottosezione A) dell'allegato: "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco.

[**] Concorrono al limite per il solvente di 25 kg/giorno della sottosezione A) dell'allegato: "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno, esclusivamente le materie prime con doppio asterisco.

Produzione

Quantità in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista.

Produzione	Quantità in kg/anno [*]	
	Attuale	Prevista

[*] Concorre al limite del 1000 kg/giorno della sottosezione B) dell'allegato: "Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, con produzione non superiore a 1000 kg/giorno".

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata si/no.

E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

Nuova: barrare se l'emissione è nuova si/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Impianto di abbattimento: barrare si/no se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.

Fasi lavorative	Già effettuata	E1.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
-----------------	----------------	-----	-------	---------------------	--------------------------

0.00

Data	(Timbro della Ditta e firma del gestore)
------	--